



Comune di Stio  
Provincia di Salerno  
Via Trieste e Trento- CAP 84075  
Tel 0974-990034 Fax 0974-990046

Ufficio Tributi

**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**Denuncia prodotta ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/93**

**ORIGINARIA**

**DI VARIAZIONE**

Utente \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ N. \_\_\_ Sc. \_\_\_ P. \_\_\_ Int. \_\_\_ Tel. \_\_\_/\_\_\_

**DENUNCIA**

L'occupazione dei sottoelencati locali:

1. Foglio \_\_\_ Part. \_\_\_ Sub. \_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ N \_\_\_  
Piano \_\_\_ Int. \_\_\_ dal (a) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ mq (b) \_\_\_\_\_ USO (c) \_\_\_\_\_
2. Foglio \_\_\_ Part. \_\_\_ Sub. \_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ N \_\_\_  
Piano \_\_\_ Int. \_\_\_ dal (a) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ mq (b) \_\_\_\_\_ USO (c) \_\_\_\_\_
3. Foglio \_\_\_ Part. \_\_\_ Sub. \_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ N \_\_\_  
Piano \_\_\_ Int. \_\_\_ dal (a) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ mq (b) \_\_\_\_\_ USO (c) \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**LA RIDUZIONE PREVISTA PER:**

1. Abitazione con unico occupante;
2. Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale;

A tal fine dichiara espressamente:

- Che l'abitazione di residenza o principale è sita in \_\_\_\_\_ ;
3. Agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale;

Stio, li \_\_\_\_\_

Firma del Dichiarante  
\_\_\_\_\_

## **NOTE INFORMATIVE SULLA TASSA RIFIUTI**

### **Presupposto e commisurazione della tassa**

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato. La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso dei locali e delle aree.

### **Decorrenza della tassa**

La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.

### **Denuncia iniziale**

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.

### **Denuncia di cessazione**

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia.

La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

### **Modalità di presentazione delle denunce**

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso l'Ufficio Tributi che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax.

### **Determinazione della superficie tassabile**

Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore.

### **Esclusioni**

Sono esclusi dall'applicazione della tassa rifiuti:

- **le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete;**
- **terrazze e balconi**
- **fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.**